



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 865 del 2012, proposto da:
Soc Essebi Insurance Broker Srl, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Mario Matticoli e
Emiliano Pucci, con gli stessi elettivamente domiciliata in Roma, via
Marco Atilio, 14;

contro

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - ARES 118, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, non costituita;

per l'annullamento

del provvedimento 19 gennaio 2012 di esclusione della ricorrente
dalla gara telematica a procedura aperta per il servizio di brokeraggio
assicurativo centralizzato per la Regione Lazio, così motivato: “Non
ammette alla fase dell’apertura della Busta 2 contenente la

documentazione tecnica, in quanto la documentazione amministrativa prodotta risulta incompleta;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2012 il Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 1° febbraio 2012 e depositato il successivo 8 febbraio, la Società ricorrente impugna l'atto specificato in epigrafe e ne chiede l'annullamento.

Riferisce di aver partecipato alla gara ad evidenza pubblica indetta dall'ARES 118 volta all'affidamento dei servizi di brokeraggio assicurativo centralizzato per la Regione Lazio e di esserne stata esclusa "in quanto la documentazione amministrativa prodotta risulta incompleta: b.1) della nota prot. ARES 118 n. 3589 del 18.10.2011 di risposta a chiarimenti, sottoscritta per accettazione dal Legale Rappresentante".

Senonché, prospetta l'interessata, la dichiarazione non sottoscritta dal legale rappresentante della Società ricorrente era costituita da un chiarimento sulle modalità di partecipazione alla gara per le R.T.I. ,

completamente influente non solo per la ricorrente, la quale partecipava in proprio, avendone tutti i requisiti, ma anche per le Associazioni o Raggruppamenti d'impresе, poiché detto documento ribadiva ciò che era contenuto nel disciplinare di gara, sottoscritto dalla medesima ricorrente, sicché l'atto in questione non faceva parte dell'originario disciplinare e costituiva una semplice ripetizione dei contenuti presenti nel disciplinare regolarmente sottoscritto dalla ricorrente. Inoltre, aggiunge quest'ultima, detto documento veniva inserito sul portale sotto la voce "chiarimento" e non sotto la voce "integrazione".

Precisa, altresì, la deducente, che il bando non prevedeva alcuna esclusione nella ipotesi di mancata sottoscrizione di un chiarimento, sicché la determinazione di escluderla dalla procedura selettiva appare ancor più illogica, irrazionale ed illegittima in ragione del possesso di tutti i titoli da parte della ricorrente. Per di più il disciplinare di gara elencava dettagliatamente tutti i documenti che dovevano essere contenuti nella busta "amministrativa", senza alcun riferimento a possibili successive integrazioni, tanto meno se indicate a portale come semplici "chiarimenti di gara".

Sottolinea, infine, che comunque la presunta irregolarità non determina l'invalidità della documentazione amministrativa presentata dalla Essebi, ma potrebbe in ipotesi costituire una mera irregolarità.

Conclude per l'accoglimento del ricorso, con ogni conseguenziale

statuizione in ordine alle spese ed onorari di giudizio.

Con ordinanza n. 689 del 2012 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione.

L'ARES 118 non si è costituita in giudizio.

All'udienza del 30 aprile 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Come esposto in narrativa, la ricorrente ha partecipato alla gara ad evidenza pubblica indetta dall'ARES 118 volta all'affidamento dei servizi di brokeraggio assicurativo centralizzato per la Regione Lazio e di esserne stata esclusa in quanto la documentazione amministrativa prodotta risulta incompleta della nota prot. ARES 118 n. 3589 del 18.10.2011 di risposta a chiarimenti, sottoscritta per accettazione dal Legale Rappresentante.

Osserva il Collegio che la circostanza nella specie rilevata dall'amministrazione, non costituisce, sulla base della legislazione vigente, causa di esclusione dalla gara.

L'art. 46, comma 1 bis, del codice dei contratti, inserito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, ha, infatti, previsto la tassatività delle cause di esclusione, disponendo che la stazione appaltante può escludere i candidati o i concorrenti solo in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice, dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali

ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. Conseguente che i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione.

L'esclusione dalla gara per ragioni diverse da quelle previste dal comma 1 bis del sopra citato art. 46 comporta, quindi, la illegittimità del provvedimento impugnato.

Giova aggiungere, condividendo l'assunto della ricorrente, che non è dato rilevare dal bando di gara alcuna ipotesi di esclusione per mancata sottoscrizione di un chiarimento; mentre il disciplinare di gara elenca dettagliatamente i documenti che dovevano essere contenuti nella busta "amministrativa", senza alcun riferimento a possibili successive integrazioni, tanto meno se indicate a portale come semplici "chiarimenti di gara". Tuttavia, quand'anche fosse stata ivi prevista una tale causa di esclusione diversa da quelle contemplate dal ripetuto comma 1 bis dell'art. 46 ne avrebbe, comunque, comportato la nullità, in quanto contrastante con la norma richiamata, rilevabile d'ufficio e senza necessità di specifica impugnazione.

Può aggiungersi che il chiarimento non sottoscritto dal legale rappresentante della Società ricorrente è stato pubblicato in data 18 ottobre, quando, per ipotesi, l'invio della documentazione da parte di

alcuno dei concorrenti poteva essere già stata effettuata, posto che il bando risulta pubblicato in data 27 settembre 2011.

Per quanto precede, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, annullato il provvedimento di esclusione dalla gara.

Le spese vanno poste a carico dell'ARES 118 e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l'ARES 118 al pagamento, in favore della Società ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere, Estensore

Domenico Lundini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)